

Disegno di Legge recante
“Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, l'esecuzione di lavori strutturali (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni), e' subordinata alla presentazione della relativa denuncia dei lavori (*con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori*) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Il successivo art. 94 prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, **ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3)** non si possono iniziare lavori *senza preventiva autorizzazione* scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

L'autorizzazione e' rilasciata *entro sessanta giorni* dalla richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di competenza.

La Regione Campania con D.G.R. n. 5447 del 7/11/2002, in attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98, ha proceduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione Campania. Attualmente tutti i comuni della Campania sono stati classificati sismici, pertanto, **per tutti i 550 comuni vige l'obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori per i lavori inerenti a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.**

In particolare, nei comuni classificati sismici di **I e II categoria** (488 comuni), l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del provvedimento di **autorizzazione sismica** da parte dell'ufficio tecnico della Regione (art. 94 D.P.R. n. 381/01).

Pertanto, nei comuni di III categoria (bassa sismicità) vige l'obbligo di presentare la denuncia dei lavori, ma non l'obbligo di attendere il rilascio dell'autorizzazione sismica per iniziare i lavori.

La prima modifica proposta (art. 2 co. 10 e art. 4 co. 3), incide sui **comuni a bassa sismicità** (62 comuni campani di cui n. 3 in provincia di Caserta, n. 16 in provincia di Napoli, n. 43 in provincia di Salerno), nei quali, fermo restando l'obbligo, nel rispetto dell'art. 93 del DPR n. 380/01 di presentare la denuncia, i lavori afferenti opere ordinarie (escluse opere rilevanti e strategiche, sopraelevazioni, sanatorie ed lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare) possono iniziare subito dopo il rilascio dell'attestazione di deposito sismico, di norma contestuale all'avvenuta presentazione della denuncia medesima (*deposito contestuale*).

Pertanto, si va a modificare l'attuale disciplina introdotta dalla L. 10 del 9/5/2016 (art. 4 co. 3 bis), che in zona 3 prevede la possibilità, esclusivamente per i lavori minori - non per tutte le opere ordinarie - di poter iniziare i lavori dopo la presentazione, con ritiro del numero di protocollo, della denuncia dei lavori al Genio Civile (o al Comune che ha ottenuto il trasferimento delle funzioni), fermo restando che occorre comunque deve svolgere tutti gli incumbenti istruttori, per il rilascio del provvedimento di deposito sismico nel termine di 15 gg.

Si tenga conto che la predetta novella alla legge 9/83 nello spirito di semplificare gli adempimenti in zona 3 e consentire l'inizio dei lavori immediato per le opere minori, ha, invece, determinato l'obbligo di consegnare al Genio Civile n. 3 copie del progetto, anziché le normali due copie: n. 1 da ritirare subito con protocollo e tenere in cantiere per poter iniziare i lavori, e n. 2 copie per l'Ufficio per espletare il consueto procedimento di deposito sismico (almeno 15 gg.). Delle due copie, una viene comunque consegnata al committente, al termine del procedimento, di norma uguale a quella già avuta all'atto della presentazione.

Con la modifica proposta, anzitutto si amplia notevolmente la tipologia di lavori inseriti nella semplificazione (tutte le opere ordinarie in zona 3 in luogo dei soli lavori minori) e si passa dal provvedimento di deposito da rilasciare in 15 gg. al deposito contestuale. Si prevede pertanto l'abrogazione dell'art. 4 co. 3 bis.

Il deposito contestuale si introduce, inoltre, non solo per tutte le opere ordinarie in zona 3 ma anche per le varianti non sostanziali in tutte le zone sismiche (tutti i n. 550 comuni).

Per le denunce per le quali si attesta il deposito contestuale si prevede, comunque, il controllo campione successivo, nel rispetto del Regolamento 4/2010 (sorteggio del 3% dei depositi attestati del mese precedente).

Tali proposte hanno la finalità non solo di snellire ad semplificare gli adempimenti a carico dei committenti, che in zona 3 possono iniziare subito i lavori ordinari, ma anche di snellire il carico di lavori sugli uffici, attesa anche la progressiva carenza di profili professionali adeguati in organico per i numerosi collocamenti in quiescenza.

Le altre modifiche riguardano:

- l'art. 2 comma 8: si introduce l'esenzione dal pagamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti per tutte le denunce dei lavori presentate, ai Geni Civili o ai Comuni che hanno ottenuto il trasferimento di funzioni, da parte di tutti gli Uffici regionali; non essendo espressamente indicata tale esenzione, può capitare che il Genio Civile richieda anche agli Uffici regionali che devono eseguire lavori strutturali il pagamento del contributo, con aggravio procedimentale e di spesa (la Regione paga a se stessa).
- art. 2 co. 9: attualmente le entrate derivanti dai contributi che versano i committenti sono destinate a finanziare le spese per garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla legge 9/83 (spese di funzionamento Uffici, esperti short list, commissioni sismiche c/o i Geni Civili, trasferite per controlli in esecuzione, formazione, ecc.). La modifica proposta introduce la possibilità per la Giunta regionale, di utilizzare le entrate da contributi anche per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico (finanziamento a Enti pubblici per effettuare verifiche sismiche di scuole e edifici pubblici, contributi per adeguamenti antisismici, ecc.).
- art. 2 co. 9 bis: oltre ai lavori minori, come richiesto da alcuni Ordini professionali in seno al Gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del Regolamento n. 4/2010, viene demandato al regolamento, l'individuazione di opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto. Ciò, al fine di uniformarsi a quanto già disciplinato in molte altre Regioni (Umbria art. 21 co. 1 L.R. n. 5/2010, Emilia Romagna art. 9 L.R. n. 19/2008, Toscana art. 13 D.P.G.R. n. 36/R del 9/7/2009, Lazio art. 6 Reg. reg.le n. 2/2012, Puglia D.G.R. n. 1309 del 3/6/2010, Calabria D.G.R. n. 12 del 28/1/2013, Basilicata D.G.R. n. 21 del 8/1/2015). Secondo giurisprudenza consolidata, per costruzione si devono intendere "tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, modificando lo stato dei luoghi, in quanto essi, difettando obiettivamente, almeno parzialmente, a produrre nel tempo, (Cass. Sez. III 23.3.1994). La normativa sismica, tuttavia, non si applica a tutte le costruzioni così come definite nel concetto edilizio-urbanistico sopra richiamato, in quanto l'art. 83 del D.P.R. 380/01 e s. m. e i. limita il campo a quelle".....la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità...". Pertanto, si rinvia al regolamento di Giunta l'elenco delle opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità per le quali non occorre procedere al calcolo sismico, essendo opere e lavori da realizzare nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni, ma soggetti al solo calcolo statico da presentare al Comune, unitamente alla documentazione per il rilascio/ottenimento del titolo abilitativo urbanistico (permesso a costruire, CIL, CILA, Scia, ecc.);
- art. 4 co. 5,6 7: qualora il Genio Civile non riesca a rispettare il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione sismica (60 gg.), si introduce la facoltà, per il committente di trasmettere una relazione tecnica asseverata (R.T.A.) del collaudatore che sostituisce l'istruttoria dell'ufficio. In tal modo, preso atto di tale relazione, il Genio Civile rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica. Anche in tal caso, tali progetti sono sottoposti a controllo a campione sulla progettazione.
- art. 4 bis: per le attività trasferite ai comuni, si chiarisce che il trasferimento riguarda tutte le opere la cui altezza *strutturale* supera i 10,50 metri. Ciò perchè l'attuale disciplina - che prevede il calcolo dell'altezza dal piano di campagna - fa sorgere problemi interpretativi essendo un concetto atecnico. Nei progetti strutturali, come peraltro per il calcolo del contributo, si fa riferimento sempre all'altezza strutturale e non a quella dal piano di campagna, concetto urbanistico e non strutturale. Si chiarisce inoltre, in questo comma,

che ai Geni Civili rimangono tutte le attività e funzioni di cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge 9/83 e non solo le autorizzazioni sismiche, per evitare che, per un'opera che supera i 10,50 m, il Genio Civile rilasci l'autorizzazione sismica ed il Comune, che ha ottenuto il trasferimento di funzioni, rilasci un deposito sismico.